



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Ufficio Scolastico Regionale del Lazio**

**2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO**

Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/288601 – 03025 Monte San Giovanni Campano

- **SCUOLE DELL'INFANZIA** : Capoluogo, Anitrella, Chiaiamari, Colli;
- **SCUOLE PRIMARIE**: Anitrella, Chiaiamari, Colli
- **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO** "Anitrella/Colli"

---

Comunicazione n. 15 Monte San Giovanni Campano 29/09/2017

-Al Dsga  
-Al personale docente  
-Al personale ATA  
-Ai genitori  
-All'Albo on-line

**Oggetto: Direttiva al personale contenente misure organizzative sulla  
vigilanza degli alunni – a.s. 2017/18**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Premesso che:

1. La scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati;
2. L'attività di vigilanza viene svolta nell'interesse degli alunni per garantire agli stessi l'ambiente più idoneo allo svolgimento dell'attività didattica;
3. La vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale collaboratore scolastico;
4. L'obbligo di sorveglianza degli alunni, ricadente sul personale docente, durante l'orario di lezione e nei periodi di attività comuni, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori.

\* \* \*

Tanto premesso, si forniscono le misure organizzative relative alla vigilanza sugli alunni, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, tenendo conto delle fonti normative, contrattuali e regolamentari.

Le misure organizzative di seguito riportate riguardano la vigilanza in differenti situazioni e si integrano con il regolamento d'istituto e con gli altri regolamenti adottati nella scuola.

Le presenti disposizioni si applicano, oltre che per il corrente anno scolastico, anche per i successivi, salvo eventuali modifiche adeguatamente comunicate.

### **VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA**

Rientra negli obblighi di servizio dei docenti quello di vigilare sugli allievi. La **responsabilità civile** per l'inosservanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2047, *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*. Dispone l'art. 2048 che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Oltre alla responsabilità civile è configurabile una **responsabilità penale** per reato colposo omissivo nei casi di morte o lesioni subite dagli alunni, quando l'evento dannoso non sia stato evitato a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 40, comma 2, c.p. e art. 43 c.p.)

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il **docente** assegnato alla classe in quella scansione temporale, il quale vigila e interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba (per necessità impellenti) assentarsi momentaneamente dalla classe, prima di farlo deve farsi sostituire da altro **docente** o, in mancanza, incaricare un **collaboratore scolastico** di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/09, Tab. A – Profili del personale ATA, Area A).

Si ricorda, comunque, che, ai fini della responsabilità civile, *"L'obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente, durante l'orario di lezione, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori; pertanto nel caso di concorrenza di più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio dell'insegnante, e di una situazione di incompatibilità per l'adempimento degli stessi, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di luogo la loro contemporanea osservanza, la scelta del docente deve ricadere sull'adempimento dell'obbligo di vigilanza; né vale ad esonerare il docente da responsabilità l'eventuale incarico di supplenza, al riguardo assegnato ad un bidello, essendo tale strumento sostitutivo palesemente inadeguato."* (C. Conti Sez. I, 24/09/1984, n. 172).

Durante le lezioni non è consentito agli studenti allontanarsi dall'aula. Il **docente** può autorizzare l'uscita dall'aula di un solo studente per volta, per breve tempo (alcuni minuti). Gli spazi comuni e quelli adiacenti ai servizi igienici sono sorvegliati dai collaboratori scolastici. Nel caso l'assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza e/o il fiduciario di plesso/Presidenza, i quali provvederanno ad accertare la presenza dell'alunno/a e il suo rientro in aula.

È fatto divieto di procedere all'allontanamento di alunni dall'aula per motivi disciplinari. Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo si ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico, il docente deve assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.

Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (per l'esercizio di funzioni/ attività con un altro insegnante) l'allontanamento degli stessi dall'aula deve essere annotato dal docente in servizio sul registro della classe di appartenenza.

E' assolutamente vietata l'uscita degli alunni non accompagnati nei piazzali di pertinenza delle scuole. Anche a tal fine i cancelli che delimitano il piazzale devono restare chiusi ed essere sorvegliati dai collaboratori scolastici in servizio al piano terra. L'ingresso a genitori, rappresentanti, personale estraneo non è consentito se non previa autorizzazione della Direzione e per casi particolari.

### **VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA DI LEZIONE E VICEVERSA**

Ai sensi dell'art.29, c. 5, CCNL 2006/09, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli **insegnanti** sono tenuti a trovarsi in classe **cinque minuti** prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dei plessi scolastici sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio al termine delle attività, si dispone che presso ciascuna delle porte di uscita dell'edificio sia presente un **collaboratore scolastico** con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni

Per assicurare la vigilanza i docenti dell'ultima ora vigilano sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula: si ricorda che è **vietato far uscire le classi dall'aula prima del termine delle lezioni** (si configurerebbe la condotta, illecita, di interruzione di pubblico servizio).

Il docente accompagna gli alunni nel tragitto verso l'uscita cancello esterno alla recinzione prestando attenzione a che il deflusso avvenga in modo tranquillo, specialmente nella discesa delle scale. In ogni sede/plesso l'uscita avviene nella procedura di vigilanza costante e di buonsenso nel consegnare gli alunni ai genitori e/o responsabili (assistente al trasporto sul pulmino /affidatario / delegato). Tutti i docenti che accompagnano gli alunni all'uscita sono tenuti a verificare che gli stessi siano affidati agli adulti responsabili.

### **VIGILANZA IN CASO DI USCITA ANTICIPATA DELL'ALUNNO**

L'uscita anticipata può essere autorizzata solo nel caso in cui l'alunno minorenne sia prelevato da un genitore della persona delegata secondo le disposizioni interne, il quale firma la richiesta di uscita anticipata sull'apposito modulo in consegna ai collaboratori scolastici. Il docente in servizio annota l'avvenuta uscita anticipata sul registro di classe. Il collaboratore scolastico avrà cura a di accompagnare e consegnare l'alunno al genitore o al delegato.

### **VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI**

Durante il cambio dell'ora il docente in servizio nella classe deve attendere, nel limite del possibile e delle comuni norme di buon senso, il collega che lo sostituisce; in tale frangente è particolarmente rilevante la valutazione della maturità degli studenti, per cui i docenti delle classi dell'ultimo anno della scuola secondaria potranno "sbloccare" l'inizio dei cambi, mentre sarà data particolare attenzione alle classi con alunni più piccoli. Per evidenti ragioni il cambio deve essere effettuato nel più breve tempo possibile.

Per favorire il cambio di turno tra i docenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, devono sospendere ogni altra attività e coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli alunni. Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, devono sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza del gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigila su di loro, finché non giunge il docente in servizio nell'ora successiva.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai fiduciari di plesso e/o in Presidenza.

#### ***VIGILANZA DURANTE LA PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE - INTERVALLO***

Con riferimento alla pausa di socializzazione prevista di 15 minuti nella scuola primaria e di 10 minuti nella scuola secondaria di I grado i docenti che devono prestare la vigilanza sul piano/spazi comuni all'interno delle scuole/classi ove hanno appena terminato di svolgere l'ora di lezione ed eventualmente negli spazi comuni delle scuole delimitati dalla recinzione. Di norma gli alunni di una classe devono trovarsi tutti insieme nell'aula oppure nei cortili esterni.

I **collaboratori scolastici** vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei luoghi antistanti i servizi igienici.

#### ***VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI***

E' severamente vietato consentire agli alunni di percorrere autonomamente il tragitto dalle aule alla palestra o alla sala mensa e viceversa. Il **docente** che svolge attività in palestra o di assistenza alla mensa deve accompagnare gli alunni ed effettuare la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

Nel caso di esercitazioni motorie sarà cura degli insegnanti attuare quegli interventi che risultino idonei a moderare la naturale irruenza dei ragazzi nei giochi liberi o organizzati; l'uso degli attrezzi deve essere proprio e sorvegliato dal docente; comunque devono essere messe in atto tutte le misure che possono servire a tutelare l'incolumità e a prevenire gli infortuni adeguando e graduando progressivamente la difficoltà e la pericolosità al grado di preparazione fisica e di allenamento di ciascun alunno per il tipo di attività svolta e impartendo precise spiegazioni preliminarmente allo svolgimento delle stesse.

#### ***VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI, ATTIVITÀ, SEMINARI, INCONTRI CON ESPERTI***

La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente in servizio, anche quando sono previsti progetti, attività, incontri con esperti. Il docente in servizio durante queste attività non lascia la classe all'esperto (personale estraneo alla scuola e, quindi, privo del dovere della vigilanza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

#### ***PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI MALORE/INFORTUNIO***

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il **docente** presente in aula:

- Richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente nel plesso;
- L'addetto al primo soccorso, valutata la situazione, se del caso, inoltrerà la richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118), provvedendo ad avvisare tempestivamente l'Ufficio di Presidenza, il Docente/fiduciario di plesso avviserà la famiglia dello studente.

L'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposito relazione da consegnare in segreteria il giorno stesso dell'accaduto. Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenni dovrà essere accompagnato da un dipendente della scuola individuato dal Dirigente Scolastico o suo sostituto. E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

#### **VIGILANZA IN CASO DI EVACUAZIONE DELL'ISTITUTO**

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dell'istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione. Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore.

#### **VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE**

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, *"almeno un accompagnatore ogni quindici alunni fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente può essere deliberata, sempre che ricorrano effettivamente esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istruzione scolastica correlata (CM n. 291/92)"*. In caso di partecipazione di uno studente portatore di disabilità, sarà designato un qualificato accompagnatore, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti.

Si ricorda ai docenti accompagnatori, di assicurare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Nel caso di vigilanza nel periodo notturno, è di tutta evidenza l'impossibilità di garantire una vigilanza diretta sugli allievi dopo il loro accompagnamento nelle stanze d'albergo assegnate per il riposo notturno e la corresponsabilità è del genitore, per danni a persone o cose, nell'ambito della "culpa in educando". Rimane ferma l'agevole reperibilità degli accompagnatori in caso di necessità durante le ore notturne.

#### **VIGILANZA SUI SOGGETTI ESTRANEI ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA**

I collaboratori scolastici in servizio nei plessi devono sorvegliare attentamente gli ingressi al fine di impedire l'accesso di persone estranee non autorizzate. A tal fine i cancelli di entrata del piazzale devono restare chiusi in modo da filtrare gli accessi.

E' comunque vietato l'accesso alle scuole, salvo casi particolari adeguatamente autorizzati.

\* \* \*

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente direttiva può comportare, oltre alle eventuali **responsabilità civili e penali** nei casi di eventi dannosi, anche la **responsabilità disciplinare** con applicabilità delle relative sanzioni.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Fabio Giona